REGOLAMENTO (CE) N. 1432/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 3223/93, relativo a taluni dati statistici riguardanti le restituzioni pagate per l'esportazione di determinati prodotti agricoli sotto forma di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 20,

considerando che, per permettere alla Commissione di seguire l'applicazione del regolamento (CE) n. 1222/94, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 229/96 [3], occorre che gli Stati membri forniscano talune informazioni;

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/93 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CE) n. 1149/95 [5], specifica quest'obbligo per i prodotti lattiero-caseari importati e successivamente riesportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato e comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 [7];

considerando che la portata dell'articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1149/95 è oggetto di interpretazioni divergenti da parte degli Stati membri, in particolare per quanto concerne il suo campo d'applicazione; che occorre chiarire la portata di questo articolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3223/93 è modificato come segue:

1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente articolo:

«*Articolo 3*

I dati statistici di cui all'articolo 1 indicano quanto segue:

1) — per ogni gruppo di merci, il volume delle merci soggette al regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (*) per le quali siano state ottenute le restituzioni all'esportazione nel mese precedente, espresso in tonnellate o un'altra unità di misura da specificare;

— all'interno di ogni gruppo di merci di cui al primo trattino, l'importo delle restituzioni pagate nel mese precedente per ciascuno dei prodotti agricoli di base espresso in valuta nazionale;

— all'interno del gruppo di merci di cui al primo trattino, le quantità di ogni prodotto di base per le quali sono state concesse le restituzioni, espresse in tonnellate o altra unità di misura da specificare;

2) per quanto concerne le merci dei codici NC da 1806 90 60 a 1806 90 90, del codice NC 1901 e del codice NC 2106 90 98 che contengono, per 100 kg di merci esportate almeno 67 kg di prodotti lattiero-caseari dei codici NC 0402 10 19, 0402 21 19, 0405 e del codice 0406, importati da paesi terzi nell'ambito di accordi particolari che prevedono un'imposizione ridotta:

— le quantità di queste merci espresse in tonnellate che hanno goduto di restituzioni all'esportazione nel mese precedente;

— gli importi delle restituzioni concesse il mese precedente e le quantità relative ai prodotti dei codici NC 0402 10 19, 0402 21 19 e 0405 che sono state oggetto di accordi speciali al momento dell'importazione.

(*) GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.»

2) Gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 3223/93 sono sostituiti dagli allegati A e B del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° agosto 1996.

(1) GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.
(2) GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.
(3) GU n. L 30 dell'8. 2. 1996, pag. 24.
(4) GU n. L 292 del 26. 11. 1993, pag. 10.
(5) GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 1.
(6) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(7) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1996.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO A

Gruppo di prodotti

Gruppo di prodotti	Voci pertinenti SA/NC
1	da 0403 10 51 a 99 da 0403 90 71 a 99
2	0710 40 00 0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80 2008 99 85
3	da 1302 31 a 39
4	1517 10 10 1517 90 10
5	1518 00 10
7	1702 50 00
8	1702 90 10
9	1704 10
10	1704 90 30
11	da 1704 90 51 a 99
12	1806
13	1901 10 00
14	1901 20 00
15	da 1901 90 11 a 19
16	1901 90 91, 99
17	1902 11, 1902 19
18	1902 20 91, 99 1902 30
19	1902 40
20	1903 00 00
21	1904
22	1905 10
23	1905 20
24	1905 30
25	1905 40
26	1905 90
27	2001 90 40 2004 10 91 2005 20 10 2008 11 10 2008 91 2008 99 91
28	2101
29	da 2102 10 31 a 39 da 2102 20 11 a 19
30	2103 10 00 2103 20 00 2103 90
31	2104 10
32	2105
33	2106 10
34	2106 90 10 2106 90 92, 98 3302 10 29 0405 20 10, 30
35	2202 10 00
36	2202 90 10
37	da 2202 90 91 a 99
38	2203 00
39	2205
40	2208 20 2208 30 32, 88 2208 50 2208 60 11, 19, 91, 99 2208 70 10, 90 da 2208 90 33 a 78
41	2520 20 ex 6809
42	2839 90 00
43	Capitolo 29
44	Capitolo 30
45	ex capitolo 35
46	Capitolo 38 3203 da 3204 11 a 19
47	Capitolo 39
48	Capitolo 48: 4813 90 90, 4818 10 4823 11, 19, 20, 51, 59 4823 90 50, 90
49	3307 49 3307 90 Capitolo 34: 3401 19, 3402 3403 11, 3403 19 10 3405, 3407

ALLEGATO B

Codice NC	Designazione dei prodotti di base
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zucchero o altri dolcificanti, avente un tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2)
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zucchero o altri dolcificanti, avente un tenore in peso di materie grasse uguale al 26 % (PG 3)
ex 0404 10	Siero di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zucchero o altri dolcificanti (PG 1)
ex 0405 10	Burro avente un tenore in peso di materie grasse pari all'82 % (PG 6)
ex 0407 00 30	Uova di volatili in guscio, fresche o conservate, escluse le uova da cova
ex 0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli per il consumo umano, freschi, essiccati, congelati o altrimenti, conservati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti
1001	Frumento (grano) e frumento segalato
1002 00 00	Segala
1003 00 90	Orzo, non destinato alla semina
1004 00 00	Avena
1005 90 00	Granturco
1006 20	Riso semigrezzo
ex 1006 30	Riso lavorato
1006 40 00	Rotture di riso
1007 00 90	Sorgo da granella diverso da quello ibrido destinato alla semina
1101 00 00	Farina di frumento o di frumento segalato
1102 10 00	Farina di segala
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero
1701 11 00 a 1701 12 99	Zucchero grezzo (di barbabietola o canna)
1701 99 10	Zuccheri bianchi
ex 1702 10 90	Lattosio contenente, in peso, allo stato secco il 98,5 % di prodotto puro (PG 12)
ex 1702 40 10	Isoglucosio contenente, in peso, allo stato secco il 41 % o più di fruttosio
ex 1702 90 99	Sciroppi di zuccheri di barbabietola o canna contenenti, in peso, allo stato secco l'85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito espresso come saccarosio)
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero